

ACQUISTO CREDITI MICROSOFT AZURE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA MOODLE DEL DTD

CAPITOLATO TECNICO

1 DEFINIZIONE DELL' OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 *Oggetto del servizio*

Si chiede l'attivazione del contratto "Server and Cloud Enrollment for Government Partners" (SCE-GP) secondo il seguente fabbisogno:

Descrizione	SKU (tipologia di unit)	Numero unità	Mesi
Azure Monetary Commitment	6QK-00001	24	36

1.2 *Modalità di esecuzione e durata*

Il credito dovrà essere disponibile per il valore dell'affidamento all'atto dell'attivazione del contratto SCE-GP e i servizi Azure dovranno essere disponibili entro 5 giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

La durata contrattuale prevista sarà di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

I termini, le condizioni, le garanzie, le limitazioni di responsabilità, le prescrizioni, le restrizioni e i diritti di utilizzo applicabili alla Fornitura saranno quelli previsti in *Appendice A e B* allegati al presente documento.

1.3 *Modalità di pagamento e fatturazione*

La Stazione Appaltante riconoscerà al Fornitore il corrispettivo dovuto in relazione alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Sarà emessa un'unica fattura, in formato elettronico ed in regime di split payment, a seguito di conferma da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della disponibilità del credito sul portale Azure Microsoft.

Il pagamento di quanto spettante al Fornitore sarà effettuato a 30 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco UFXKW7 e nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA, ai sensi del Decreto Ministeriale. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso.

Le Parti stabiliscono che l'interesse di mora è pari al 4%.

Il Fornitore si impegna ad emettere fattura completa del riferimento CIG relativo all'affidamento in oggetto.

2 PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di mancata e/o irregolare esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale; detta penale sarà applicata anche in caso di parziale mancata e/o irregolare esecuzione del servizio.

Nei casi previsti al punto precedente, Sviluppo lavoro Italia S.p.A. ha il diritto di porre a carico dell'Impresa le eventuali spese sostenute presso terzi per far fronte alla mancata o insufficiente erogazione del servizio.

Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla contestazione. In assenza di deduzioni dal Fornitore nei termini, ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali.

Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni dall'importo dovuto, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l'evento. La Stazione Appaltante avrà, in ogni caso, la facoltà di rivalersi sulla garanzia definitiva fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo del Fornitore di provvedere alla reintegrazione della suddetta garanzia definitiva.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto.

Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. Il Fornitore, qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà della Stazione Appaltante di non prendere in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell'inadempimento.